

Giustizia dello Stato

San Marco, 63 - C.a.p. 30100

4 gennaio 2017

[Handwritten signature]

Affare legale 000039/2017

Avvocato ARCHIVIO UFFICIO

Oggetto MACRI' FRANCA c/ MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
RICORSO DECRETO TRIBUNALE LAVORO PROV. CAUTELARE
Protocollato il 04-01-2017
TRIBUNALE DEL LAVORO TREVISO Udienza il 24-01-2017
COSTITUZIONE scadenza il 18-01-2017

Ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., introdotto dall'art. 42 del d. Lgs. n. 80/1998, si trasmette l'allegato ricorso ex art. 700 c.p.c. come sopra qui notificato a codesta Amministrazione, ad istanza del nominato in oggetto.

Poiché nella controversia così introdotta non sembrano essere coinvolte questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, codesto Ufficio potrà stare in giudizio direttamente senza il patrocinio della Avvocatura, avvalendosi di propri funzionari muniti di mandato generale o speciale per ciascun affare (art. 417 bis cit. l. co.) ed attenendosi alle istruzioni contenute nell'allegato foglio.

Allo stato, si archivia l'affare.

L'Avvocato Distrettuale

Avv. Maria Rosaria Cozzuto

[Handwritten signature: Maria Rosaria Cozzuto]

Oggetto: *[Handwritten: Macri Franca c/ Ministero dell'istruzione...]*
[Handwritten: 416 cpc con Feo con cautelare - Ricorso ordinario...]

Si chiede di indicare, nella corrispondenza, l'indirizzo completo di codesta Amministrazione, comprensivo di CAP, fax ed e-mail cui inviare le comunicazioni ed il nominativo del funzionario referente.

Si informa che al predetto indirizzo e-mail verranno trasmesse le mere comunicazioni e le semplici richieste di notizie e/o documenti.

Si informa, altresì, che le richieste telefoniche di informazioni sugli sviluppi della questione trattata dovranno essere limitate a casi di particolare urgenza, dovendosi di regola fare ricorso alla posta elettronica certificata sotto indicata.

Avvocato incaricato

ARCHIVIO UFFICIO

E-mail

veneziamailcert.avvocaturastato.it

Tel

041 2401011

Fax

041 5224105

UFF. SCOLASTICO REG. VENETO - - ufficio11.treviso@istruzione.it - 276-04/01/2017-P-aoove AL:397

Avvocato Anselmo Torchia
 Patrocinante in Cassazione
 Via Francesco Crispi n. 37
 88100 Catanzaro
 Tel. 0961.745515 Fax 0961.745487
 E-mail leg.torchia@virgilio.it

TRIBUNALE CIVILE DI TREVISO

SEZIONE LAVORO


RICORSO ex art. 414 c.p.c.

Con richiesta di provvedimento cautelare

Per la dott.ssa Franca Macri [REDACTED], nata a [REDACTED] il 29
 [REDACTED], residente in [REDACTED], [REDACTED], rappresentata e difesa,
 come da procura in calce al presente atto, dall'avv. Anselmo Torchia
 ([REDACTED] -PEC anselmo.torchia@avvocaticatanzaro.legalmail.it -
 telefax n. 0961.745487) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
 Giuseppe Muzzupappa, sito in Motta di Livenza -31045- (TV), alla via Argine a
 Destra n. 3.

CONTRO

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del
 Ministro *pro tempore*, *ex lege* domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello
 Stato di Venezia, con sede in Venezia -30100, Piazza San Marco n. 63.
 L'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, in persona del legale rappresentante
pro tempore, con sede in Venezia -30135-, alla Riva de Biasio, S. Croce n. 1299, *ex*
lege domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, con sede in
 Venezia -30100-, Piazza San Marco n. 63.



L'Ufficio Scolastico dell'Ambito Territoriale di Treviso, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Treviso -31100-, via Cald di Breda n. 116 – edificio 4-, *ex lege* domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, con sede in Venezia -30100-, Piazza San Marco n. 63.

E NEI CONFRONTI

della dott.ssa Maria Antonietta Santo

FATTO

La dott.ssa Franca Macri, docente a tempo indeterminato della Scuola Secondaria di II grado, classe di concorso A019 –discipline giuridiche-, è stata assunta in ruolo in data 27 novembre 2015, decorrenza giuridica dall'1 settembre 2015, con il piano straordinario di assunzioni per l'anno accademico 2015/2016, ex legge 107/2015, in quanto iscritta nella Graduatoria ad Esaurimento (in seguito GAE) nella Provincia di Vibo Valentia (c.d. FASE C delle assunzioni).

La dott.ssa Macri per l'anno scolastico (in seguito a.s.) 2015/2016 è stata assegnata all'Ambito Territoriale di Prato, in base alle procedure e prescrizioni previste dalla legge 107/2015 –c.d. Buona Scuola-.

La ricorrente, ex art. 2, comma 3, del CCNL mobilità del personale docente a.s. 2016/2017 (in seguito CCNL mobilità), inoltrava all'Ufficio Scolastico Provinciale di Prato domanda di mobilità territoriale per ottenere l'assegnazione definitiva, e per il successivo triennio scolastico, dell'Ambito Territoriale sul territorio nazionale, per come altresì prescritto dalla legge 107/2015. (Doc.1)



All'uopo si precisa che, ai sensi di quanto disposto dalla legge 107/2015 nonché del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, e dell'art. 6, CCNL mobilità, la docente Macri rientra nella FASE C della mobilità. (Doc. 2)

La dott.ssa Macri, tenuta per legge a scegliere tra 100 Ambiti Territoriali nonché tra 100 Province italiane, indicava come preferenziali gli Ambiti Territoriali della Regione Calabria e ulteriori Ambiti collocati nel sud Italia, avendo interesse ad ottenere una sede lavorativa vicina alla propria residenza familiare per ricongiungersi al coniuge ed occuparsi dell'educazione ed assistenza dei figli minori.

In particolare, per come si evince dalla domanda di mobilità allegata, la ricorrente sceglieva prioritariamente Ambiti Territoriali ubicati nella regione di residenza o, comunque, Ambiti Territoriali prossimi alla regione Calabria, tra cui l'Ambito Territoriale Calabria 005 nonché l'Ambito Territoriale Campania 0013.

La ricorrente, tra gli altri, indicava come preferenziale anche l'Ambito Territoriale della Toscana 0023 (scelta n. 65), giacché era stata ivi assegnata nell'anno scolastico 2015/2016, il che avrebbe garantito quantomeno una continuità lavorativa.

La prof.ssa Macri veniva assegnata per l'a.s. 2016/2017, e per il successivo triennio, all'Ambito Territoriale Veneto 0012, che peraltro non risulta tra nessuno degli ambiti dalla stessa prescelti, giacché lo stesso è molto lontano dal luogo della residenza familiare, oltre che difficile da raggiungere, rispetto al luogo di residenza, con i normali mezzi di trasporto a disposizione. (Doc. 3)



Successivamente, la prof.ssa Macri veniva assegnata presso l'Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore "G.B. Cerletti" di Conegliano -Treviso- per l'a.s. in corso nonché per i successivi tre anni; attualmente la ricorrente è stata assegnata a svolgere la propria prestazione lavorativa presso l'IPSASR "G. Corazzin" con sede in Piavon Oderzo -TVRA00802G-. (Doc. 4)

La ricorrente apprendeva che Ambiti Territoriali da lei prescelti, tra cui i predetti Ambiti della Calabria 005 e della Campania 0013, erano stati assegnati ad altri docenti, anch'essi partecipanti alla procedura di mobilità, ma collocati in una FASE successiva alla sua, precisamente nella FASE D prevista dall'art. 6 CCNL mobilità, ultimo capoverso. (Doc. 5)

Per le ragioni fin qui illustrate, la prof.ssa Macri proponeva, ex art. 135 CCNL del 2007, richiesta di tentativo di conciliazione al competente Ufficio Scolastico Territoriale di Prato, rimasto, ad oggi, senza alcun riscontro. (Doc. 6)

In data 5 ottobre 2016, con raccomandata a.r. inoltrata al Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (in seguito MIUR), la ricorrente impugnava il trasferimento in oggetto, chiedendone l'annullamento nonché il trasferimento nell'Ambito Territoriale Calabria 005. (Doc. 7)

In data 21 ottobre 2016, la ricorrente inoltrava, altresì, Istanza di Annullamento in Autotutela con la quale chiedeva l'assegnazione dell'Ambito Territoriale Calabria 005, o comunque, altro Ambito di sua spettanza, per le motivazioni sopra già esplicitate. (Doc. 8)



Ad oggi, ogni tentativo volto ad una definizione bonaria della presente vertenza è risultato vano; peraltro, nessun riscontro, quantomeno volto a spiegare le ragioni del Ministero convenuto, è stato ottenuto dalla ricorrente.

L'assegnazione della prof.ssa all'Ambito Territoriale Veneto 0012, con conseguente assegnazione per l'a.s. in corso e per il successivo triennio al predetto Istituto Scolastico, è errata nonché illegittima e gravemente ingiusta e deve pertanto essere annullata e/o riformata per le osservazioni in

legale Torrefila

DIRITTO

Violazione dell'art. 6 CCNL mobilità a.s. 2016/2017 nonché della legge 107/2015

L'art. 108, della legge 107/2015, prevede che i docenti iscritti nelle GAE, assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni e assegnati su sede provvisoria per l'a.s. 2015/2016, partecipano per l'a.s. 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. (Doc. 9)

L'art. 2, comma 3, CCNL mobilità a.s. 2016/2017, precisa che "i docenti assunti da graduatorie ad esaurimento partecipano alla fase C prevista dall'art. 6 per tutti gli ambiti nazionali."

L'art. 6, CCNL mobilità a.s. 2016/2017, prevede che "Le operazioni di mobilità territoriale si collocano in quattro distinte fasi: [...]"



FASE C

Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fase B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. | mobilità territoriale

La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti. [...] sono le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. [...]

FASE D

Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi Zero ed A del piano assunzionale 15/16 nonché da fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti dalle Graduatorie di concorso potranno, in deroga al vincolo triennale, proporre istanza di mobilità nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito sono le operazioni di cui alle Fasi precedenti." (Doc. 2)

INTERNO GRADUATORIE DI CONCORSO

Dalla normativa appena illustrata si ricava, senza alcun dubbio, che prima devono essere assegnate le sedi vacanti e disponibili ai docenti rientranti nella FASE C della mobilità.

Ovvero, per come espressamente previsto dal sopra citato art. 6 CCNL mobilità, ai docenti assunti nell'a.s. 2015/2016 provenienti da GAE.

Esaurita tale fase (c.d. FASE C della mobilità) si dovrà procedere all'assegnazione delle sedi vacanti e disponibili ai docenti rientranti nella c.d. FASE D della mobilità, per come espressamente stabilito dall'art. 6 del CCNL mobilità, ovvero ai docenti



*che ho diritto all'ass. dei Posti
Art. 2. del CCNI*

della fase C del piano assunzionale 2015/2016 provenienti dalle graduatorie di concorso.

È bene chiarire che nella FASE C della mobilità sono ricompresi i docenti di cui alla fase C del piano assunzionale provenienti da GAE.

Mentre i docenti della fase C del piano assunzionale provenienti da graduatorie di concorso sono ricompresi nella FASE D della mobilità facoltativa.

Per questi ultimi docenti -FASE D mobilità- il trasferimento poteva avvenire solo su istanza di parte e giammai d'ufficio.

Al contrario, per i docenti di cui alla FASE C della mobilità il trasferimento, in assenza di istanza di parte, sarebbe avvenuto d'ufficio.

Ed è per tale ragione che il legislatore ha dato priorità nell'assegnazione degli Ambiti Territoriali ai docenti di cui alla FASE C della mobilità.

ale Torchia

Nel caso sottoposto alla nostra attenzione, la dott.ssa Macri rientra nella FASE C della mobilità, ex art. 6 del CCNL mobilità, perché docente assunta da GAE.

Pertanto, l'Ambito Territoriale Calabria 005 avrebbe dovuto essere assegnato prioritariamente, in quanto, per un verso, da questa prescelto nella domanda di mobilità per motivi di viciniorietà al luogo di residenza familiare e, per altro verso, lo stesso risultava non assegnato nella FASE C della mobilità.

Difatti, l'Ambito Territoriale Calabria 005 risulta assegnato ad una docente che ha partecipato alla FASE D della mobilità, con palese violazione di quanto prescritto dall'art. 6 del CCNL mobilità.

*ma nella Fase D
PARTICIPANT
ATTIVE quel
No
della
Fase D*



La docente Maria Antonietta Santo (nata a Cosenza, il 14 aprile 1961) rientra nella FASE D della mobilità e ciò nonostante risulta illegittimamente assegnataria dell'Ambito Territoriale Calabria 0005. (Doc. 5)

Stante quanto sinora detto l'assegnazione della docente Macrì all'Ambito Territoriale Veneto 0012 è illegittimo, oltre che ingiusto.

Anche l'Ambito Territoriale Campania 0013 è stato assegnato ad un docente (Oreste Fabio Fontana, nato a Napoli, il 23 settembre 1969) rientrante nella FASE D della mobilità, ancorché lo stesso Ambito era stato scelto, per motivi di viciniorietà alla residenza familiare, dall'odierna ricorrente rientrante, si ribadisce ancora una volta, nella FASE C della mobilità, la quale, per le ragioni sopra illustrate, avrebbe avuto diritto all'assegnazione di tale Ambito.

Ma vi è di più.

Da quanto sinora esposto risulta evidente che l'algoritmo utilizzato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (in seguito MIUR), per l'assegnazione degli Ambiti Territoriali ai docenti aventi diritto, non ha funzionato correttamente giacché non risultano rispettate le precedenza attribuite dalla legge ai docenti di FASE C della mobilità.

I docenti riportati nella tabella allegata hanno partecipato alla FASE D della mobilità eppure è stata loro assegnata una sede che la ricorrente aveva scelto con preferenza per come si evince dalla domanda allegata. (Doc. 1 e 5)

Audio legare



A titolo esemplificativo, la dott.ssa Macri, tra gli altri, aveva anche indicato con preferenza l'Ambito Toscana 023, giacché la stessa aveva insegnato in quest'ultimo Ambito nell'a.s. 2015/2016.

Torchi

Eppure lo stesso risulta assegnato nella FASE D della mobilità (vedasi le schede allegare dalle quali si evince che lo stesso è stato assegnato alle docenti Giada Serena Perna e Rossana Scillia rientranti nella FASE D della mobilità).

Così come, l'Ambito Territoriale Puglia 0014 era stato scelto dalla docente perché più vicino alla propria residenza familiare. Ed anche quest'Ambito risulta assegnato nella FASE D della mobilità.

Ne derivano palmari errori nell'attribuzione degli Ambiti Territoriali nella fase della mobilità, con ogni probabilità dovuti ad un anomalo funzionamento dell'algoritmo utilizzato dal MIUR.

Dalla documentazione allegata si evince che per la classe di concorso A019 sono stati assegnati Ambiti Territoriali richiesti dalla ricorrente, rientrante nella FASE C della mobilità, a docenti ricadenti nella FASE D della mobilità, che avrebbero dovuto partecipare alla fase della mobilità dopo l'esaurimento dell'assegnazione degli Ambiti ai docenti ricadenti nella FASE C della mobilità.

L'assegnazione della ricorrente all'Ambito Territoriale Veneto 0012, con conseguente assegnazione per l'a.s. in corso e per il successivo triennio all'IPSASR "G. Corazzin" (TVRA00802G), con sede in Piavon Oderzo -Treviso-, è errata ed illegittima perché contraria a quanto stabilito dalla legge.



Inoltre, nell'assegnazione dell'Ambito Territoriale alla dott.ssa Maori sono stati violati i principi di preferenza e di viciniorietà alla residenza familiare dalla stessa indicati nella domanda di mobilità ed in base ai quali, per legge, si sarebbe dovuta effettuare la scelta della sede definitiva di insegnamento.

La ricorrente ha diritto a vedersi assegnato un Ambito Territoriale il più vicino possibile alla propria residenza familiare, in base alle scelte preferenziali espresse, per come stabilito dalla legge, non solo per ricongiungersi al coniuge, ma altresì per poter esercitare i propri diritti/doveri genitoriali di istruzione ed educazione della prole minore.

Domanda Cautelare

Il *fumus boni iuris* discende dalla manifesta fondatezza dei motivi di ricorso di cui si è detto sopra.

Il *periculum in mora* è in *re ipsa* giacché il tempo occorrente per l'istruzione e decisione della presente causa, non solo è fonte certa ed immediata di un danno grave, e non diversamente riparabile, in quanto la docente non è in grado di poter accudire, educare e vigilare sull'educazione, istruzione e accudimento della prole minore, stante la lontananza dalla residenza familiare, a cui inevitabilmente consegue un disequilibrio delle relazioni affettive e familiari.

Ma, per di più, il lasso di tempo occorrente per la regolare istruzione della presente vertenza andrà a vanificare gli effetti e l'efficacia dello stesso provvedimento giudiziario pronunciando dall'Autorità adita.

studio leg



Per come si è già avuto modo di chiarire, la docente aveva diritto a vedersi assegnata per l'a.s. 2016/2017 e per il successivo triennio all'Ambito Territoriale Calabria 005, o comunque, ad un Ambito Territoriale tra quelli scelti in via preferenziale, con priorità rispetto ai docenti di cui alla FASE D della mobilità.

Pertanto, visto che la causa è già documentalmente istruita, giacché da quanto in atti si ricava la fondatezza del presente ricorso, e tenuto conto che i tempi ordinari di istruzione della vertenza arrecheranno un danno non altrimenti riparabile, oltre che vanificheranno gli effetti della pronuncia giudiziale, si chiede che l'III.mo Giudice adito Voglia provvedere in via cautelare ad assegnare la ricorrente all'Ambito Territoriale della Calabria 005 o, comunque, a svolgere la propria attività lavorativa presso la Regione Calabria ed, in ogni caso, secondo le scelte preferenziali espresse in domanda con priorità rispetto ai docenti di FASE D.

Tutto ciò premesso la dott.ssa Franca Macri, come sopra rappresentata e difesa

CHIEDE

che l'III.mo Giudice del Lavoro adito Voglia fissare in via d'urgenza l'udienza per la trattazione della domanda cautelare e, successivamente, l'udienza di discussione della presente causa per ivi accogliere le seguenti

ale Torchia

CONCLUSIONI

In via preliminare e cautelare:

1. Previo sommario accertamento della fondatezza della presente causa, già documentalmente istruita, disapplicato il provvedimento di assegnazione del



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di assegnazione della ricorrente all'Ambito Territoriale del Veneto 0012, assegnare la stessa all'Ambito Territoriale Calabria 005 o ad altro Ambito Territoriale della Calabria; e per l'effetto, condannare il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, ad eseguire quanto sopra;

In via principale e nel merito:

2. accertare e dichiarare che la dott.ssa Franca Macrì, in quanto appartenente alla FASE C della mobilità, ex art. 6 CCNL mobilità 2016/2017, ha diritto alla assegnazione prioritaria dell'Ambito Territoriale rispetto ai docenti della FASE D della mobilità, in base agli Ambiti prescelti nella domanda di mobilità e, comunque, secondo il criterio della viciniorietà alla residenza familiare;
3. E, per l'effetto, stante quanto illustrato in parte motiva, condannare il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro *pro tempore*, nonché l'Ufficio Scolastico Regione Veneto, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, ognuno in base alle proprie competenze di legge, a Voler assegnare con effetto immediato la prof.ssa Franca Macrì all'Ambito Territoriale Calabria 005;
4. Ed, in ogni caso, ove non sia possibile l'assegnazione all'Ambito Territoriale Calabria 005, accertato il diritto della ricorrente a vedersi assegnato, ai sensi dell'art. 6 CCNL mobilità, un Ambito Territoriale, tra quelli prescelti, il più

studio legn



vicino possibile alla propria residenza familiare, con il rispetto delle FASCE di appartenenza e, dunque, con priorità rispetto ai docenti di FASE D della mobilità, condannare, il MIUR e l'Ufficio Scolastico Regionale, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, ognuno per ciò che è di propria competenza, ad assegnare la ricorrente ad un Ambito Territoriale della Calabria, vicino alla propria residenza familiare, o, in via subordinata, ad un Ambito Territoriale, tra quelli prescelti, il più possibile vicino alla propria residenza familiare, con priorità rispetto ai docenti di FASE D della mobilità;

le Torchia

5. Con ogni conseguenziale statuizione in ordine alle spese di lite.

In via istruttoria si allegano i documenti come da separato indice.

Si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile e pertanto il contributo integrativo dovuto ammonta ad euro 259,00.

Con Ossequio

Catanzaro, 1 dicembre 2016

avv. Anselmo Torchia
(firmato digitalmente)



studio 12

PROCURA

La sottoscritta, dott.ssa Franca Macri [redacted], nata a [redacted] il [redacted], residente in [redacted], vico [redacted], delega l'avv. Anselmo Torchia (TRCNLM60E29C352B -PEC anselmo.torchia@avvocaticatanzaro.legalmail.it -telefax n. 0961.745487), del Foro di Catanzaro, a rappresentarla e difenderla nel presente ricorso ed in ogni sua fase e grado, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa, a titolo meramente esemplificativo, quella di conciliare, transigere la controversia e nominare sostituti d'udienza.
Elegge domicilio presso lo studio dell'avv. Giuseppe Muzzupappa, sito in Motta di Livenza -31045- Treviso, alla via Argine a Destra n. 3.

DICHIARA

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 di essere stata edotta che i dati personali richiesti direttamente, ovvero raccolti presso terzi, verranno utilizzati ai soli fini del presente incarico e, conseguentemente, presta il consenso al trattamento, prendendo atto altresì che il trattamento avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate all'incarico.

Ai sensi dell'art. 4, comma 3, D.Lgs. 28/2010, di essere stata informata della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto.

Ai sensi dell'art. 2, comma 7, D.L. 132/2014, di essere stata informata della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita, di cui agli artt. 2 e ss. del predetto decreto legge.

Catanzaro, 1 dicembre 2016

Dott.ssa Franca Macri

Franca Macri
per autentica
avv. Anselmo Torchia
e.u. *Anselmo Torchia*



1. 10/10/10

2. 10/10/10

3. 10/10/10

10/10/10

Fissazione udienza discussione n. cronol. 4966/2016 del 21/12/2016
RG n. 1857/2016

1857 /2016

Tribunale di Treviso

-sezione lavoro-

Il Giudice del Lavoro dott.ssa R.Poirè

Letto il ricorso che precede;

FISSA per la comparizione delle parti innanzi a sé l'udienza del 24/01/2017 alle ore 11:15
onerando la parte ricorrente della notifica del ricorso e del presente decreto entro il 30 dicembre
2016, ai fini della trattazione della domanda cautelare.

Si comunichi

Treviso, 16/12/2016

Il Giudice

Roberta Torchio



studio leg

Avvocato Anselmo Torchia

Patrocinante in Cassazione

Via Francesco Crispi n. 37

88100 Catanzaro

Tel. 0961.745487 Fax 0961.745487

E-mail leg.torchia@virgilio.it

Avv. Torchia

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Io sottoscritto, avv. Anselmo Torchia (██████████ -telefax 0961.745487 -PEC anselmo.torchia@avvocaticatanzaro.legalmail.it), con studio in ██████████, in qualità di difensore della dott.ssa Franca Macri ██████████ nata a ██████████, il ██████████ 19██, residente in ██████████ (██████████), nel giudizio pendente innanzi al Tribunale di Treviso, Sezione Lavoro, R.G.N. n. 1857/2016, in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 16 bis, comma 9 bis e 16 undecies, comma 1, del D.L. 179/2012, convertito dalla legge 221/2012 e successive modifiche, attesto che il su esteso ricorso (composto da 13 pagine), con allegata in calce la procura alle liti (1 pagina), nonché il decreto, n. cronol. 4966/2016 del 21 dicembre 2016, di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti per la trattazione della domanda cautelare per il 24 gennaio 2017 (1 pagina), pronunciato nel predetto giudizio R.G.N. 1857/2016, sono copie conformi agli originali contenuti nel fascicolo telematico del giudizio R.G.N. 1857/2016, pendente innanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale Civile di Treviso, dal quale sono state dal sottoscritto estratte.

Catanzaro, 28 dicembre 2016

avv. Anselmo Torchia


RELATA DI NOTIFICA: Io sottoscritto avvocato Anselmo Torchia,
 [REDACTED] - telefax 0961.745487 - PEC
 anselmo.torchia@avvocaticatanzaro.legalmail.it), con studio in Catanzaro, via Francesco Crispi n. 37, iscritto all'Albo degli Avvocati del foro di Catanzaro, autorizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catanzaro, con delibera del 24.06.2008, ad avvalermi delle facoltà di notificazione per mezzo del servizio postale ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53, in qualità come in atti, certifico di aver notificato il su esteso ricorso, con procura in calce, unitamente al provvedimento di fissazione d'udienza, decreto n. cronol. 4966/2016 del 21 dicembre 2016, di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti per la trattazione della domanda cautelare per il 24 gennaio 2017, pronunciato nel predetto giudizio R.G.N. 1857/2016, mediante spedizione di copia conforme all'originale estratta dal fascicolo telematico del giudizio predetto a

1. **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro *pro tempore*, *ex lege* domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, con sede in Venezia -30100-, Piazza San Marco n. 63, mediante spedizione di plico conforme raccomandato con avviso di ricevimento (**raccomandata a.r. n. ~~7658567725~~**) per mezzo dell'ufficio postale di Catanzaro Via Milano, in data 28.12.2016 previa iscrizione al N. 114 del mio registro cronologico.

(Avv. Anselmo Torchia)



Anselmo Torchia

legale Torchia

2. **All'Ufficio Scolastico Regione Veneto**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Venezia -30135-, alla Riva de Biasio, S. Croce n. 1299, *ex lege* domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, con sede in Venezia -30100-, Piazza San Marco n. 63, mediante spedizione di plico conforme raccomandato con avviso di ricevimento (**raccomandata a.r. n. 76486920242-5**) per mezzo dell'ufficio postale di Catanzaro Via Milano, in data 28.12.2016 previa iscrizione al N. 115 del mio registro cronologico.

(Avv. Anselmo Torchia)

3. All'Ufficio Scolastico dell'Ambito Territoriale di Treviso, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Treviso -31100-, via Cald di Breda n. 116 -edificio 4-, *ex lege* domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, con sede in Venezia -30100-, Piazza San Marco n. 63, mediante spedizione di plico conforme raccomandato con avviso di ricevimento (**raccomandata a.r. n. 76486920243-6**) per mezzo dell'ufficio postale di Catanzaro Via Milano, in data 28.09.2016 previa iscrizione al N. 116 del mio registro cronologico.

(Avv. Anselmo Torchia)

4. Alla dott.ssa **Maria Antonietta Santo**, residente in Corigliano Calabro (CS) Contrada Caccia snc (cap 87064) mediante spedizione di plico conforme raccomandato con avviso di ricevimento (**raccomandata a.r. n. 76486920244-7**) per mezzo dell'ufficio postale di Catanzaro Via Milano, in data 28.12.2016 previa iscrizione al N. 117 del mio registro cronologico.

(Avv. Anselmo Torchia)

5. All'Ufficio Scolastico Regione Veneto, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Venezia -30135-, alla Riva de Biasio, S. Croce n. 1299, mediante spedizione di plico conforme raccomandato con avviso di ricevimento (**raccomandata a.r. n. 76594479050-7**) per mezzo dell'ufficio postale di Catanzaro Via Milano, in data 28.12.2016 previa iscrizione al N. 118 del mio registro cronologico.

(Avv. Anselmo Torchia)

SERVIZIO NOTIFICAZIONI ATTI GIUDIZIARI

N. 114 Reg. Cron.
AVVOCATO AUTORIZZATO
(LEGGE 21/01/1994 N. 53)


AVV. ANSELMO TORCHIA
Via E. Crispi. 37 - Tel. 0961/745515 - Fax. 745538
88100 CATANZARO

(firma) Guido Torchia

RACC. A.R. n.

AVVERTENZE
(Art. 139 C.P.C. e art. 8 L. 20/1/1992 n. 890 modif. della L. 8/0/05)

Il plico deve essere consegnato al destinatario o a persone con lui conviventi o aditate alla casa, all'ufficio, all'azienda purchè non minore di 14 anni o non palesemente incapace. In caso di assenza del destinatario, di rifiuto o assenza delle suddette persone, il plico deve essere depositato lo stesso giorno presso l'ufficio postale. L'acquirente dello stesso deve dare l'intera ricevuta e detto avviso, in affisso alla corrispondenza; lo stesso che ha ricevuto il plico, l'ufficio Notarile e il registro (dati a 10 giorni dallo stato ritirato) **DEVE ESSERE IMMEDIATAMENTE RESTITUITO AL MITTENTE** con tutte le annotazioni richieste nell'apposito spazio, e l'indicazione "ato non ritirato entro il termine di dieci giorni". Il plico, invece, deve essere restituito al mittente, in raccomandazione, dopo sei mesi dal deposito nell'ufficio postale con l'indicazione "non ritirato entro il termine di 180 giorni".



Postaraccomandata
AR
28.12.2016 13.00
UFFICIO 00770



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca,
in persona del Ministro *pro tempore*, ex lege domiciliato
presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia
Piazza San Marco n. 63
30100 - VENEZIA
30/12/16

